



Studio Annalise Keating

Caso n. 2 del 06.10.2021

Gruppo: Ambrosini

Componenti del gruppo: Alessandro Ambrosini, Riccardo Lipari, Alexandra Bede, Laura Cortese

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso: Il nostro cliente può stare tranquillo, in quanto non può essere revocata la rinuncia del diritto di querela da parte della persona offesa dal reato, così come previsto dall' art. 124 secondo comma c.p., per il quale "Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne aspetta l'esercizio". Il nostro cliente può stare parimenti tranquillo anche nell' eventualità in cui venisse approvata una nuova legge che prevede la procedibilità d' ufficio per il reato di percosse – eliminando la procedibilità a querela – ai termini dell'art. 2 quarto comma c.p., per il quale "Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". Pertanto è evidente che la procedibilità a querela sia disposizione più favorevole al reo.

Per quanto riguarda la bestemmia, anche in questo caso il nostro cliente può stare tranquillo perché una nuova incriminazione del reato di bestemmia non avrebbe effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 2 primo comma c.p., per il quale "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituisce reato.

Infine, l'ammonimento del Questore, previsto dall' art 8 D.L. 11/2009 (convertito nella l. 38/2009) consiste nell'invito al nostro cliente di tenere una condotta conforme alla legge evitando il ripetersi di atti persecutori, quindi tutti quegli atti caratterizzati dalla attenzione assillante e ossessiva nei confronti della vittima (tra questi è compreso anche il recapito di doni indesiderati). Il cliente non incorrerà in conseguenze penali finché continuerà a mantenere un comportamento lecito. Nell' ipotesi in cui l'ammonito dovesse contravvenire all' ammonimento del Questore il reato di atti persecutori (art. 612 bis) diverrebbe procedibile d' ufficio ed il giudice potrebbe condannare in presenza di prove e non di sufficienti indizi di atti persecutori. La pena per il reato in questione è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il nostro cliente potrebbe incorrere, sempre che non rispetti le condizioni imposte dall'ammonimento, anche nella misura cautelare specifica del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

(Eventuale) dissenting opinion di XXX (nome):

